

84

VERIFICATO CON VERBALE

Prot. n. 44403 del 19-10-2012



Il Verificatore
Il DIRIGENTE
(Ing. Salvatore Maucieri)

VALIDATO CON VERBALE

Prot. n. 44792 del 23-10-2012



Il RUP
f.lli anti

APPROVATO IN LINEA TECNICA
CON PARERE

N° 19 Prot. n. 44490 del 23-10-2012



Il RUP
f.lli anti

PROGETTISTA

(Ing. Giancarlo Dimartino)

COMMITTENTE	Prov. Regionale di Ragusa	INFRASTRUTTURE DI ASSISTENZA E CONTROLLO DEL PORTO DI POZZALLO E DEGLI AGGLOMERATI INDUSTRIALI	Rev.n.	Data
LOCALITA'	Comune Pozzallo (RG)			
OGGETTO	Stazione di servizio passeggeri porto di Pozzallo			
DESCRIZIONE	SCHEMA DI CONTRATTO Modificata secondo prescrizioni della Conferenza di Servizio			
Studio	Scala	/	PROGETTO N. S/1103	DATA 08 OTT. 2012
Dott. Ing. C. MOLTISANTI	Tavola	J1bis	Progettista:	
SIRACUSA	Diseg.	A.M.	Direttore lavori:	
Via Damone r.co l n.8 Tel. 0931-411448			Collaboratori:	

Questo disegno e' di Ns. proprieta' e non puo' essere riprodotto o mostrato a terzi senza la Ns. autorizzazione.

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

L'anno, il mese di, il giorno (.....) in Ragusa, negli uffici della sede della Provincia regionale di Ragusa siti in Viale del Fante 8, innanzi a me, Segretario Generale dell'Amministrazione suddetta, autorizzato per disposizione di legge al rogito dei contratti, senza l'assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

DA UNA PARTE

il sig., nato a il, domiciliato per ragioni d'ufficio in Ragusa presso il Palazzo della Provincia, il quale interviene nel presente contratto nella sua qualità di Dirigente del Settore della Provincia Regionale di Ragusa, autorizzato alla stipula dei contratti d'appalto, in appresso indicato come "il Rappresentante della Provincia", che dichiara che l'Ente è intestatario del c.f. 80000010886;

DALL'ALTRA

il sig., nato a, il, c.f., in appresso indicato come "appaltatore", il quale interviene nel presente atto nella sua veste didell'impresa con sede a, Via, partita IVA, giusta procura speciale del, numero di repertorio, raccolta n., redatta da notaio in, che al presente si allega sub). Si allega inoltre sub) visura camerale. Essi componenti, della cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io sono certo, hanno richiesto il mio ministero per addivenire alle seguenti stipulazioni.

Le parti premettono:

- con la determinazione del Dirigente del Settore n. , n. del registro generale delle determinazioni, protocollata in data al n....., esecutiva, agli atti della Provincia regionale di Ragusa, venne aggiudicata definitivamente all'Appaltatore, a seguito di gara a incanto pubblico, l'esecuzione dei lavori di, come da progetto del, di € (CUP CIG). La copertura della spesa dei lavori in argomento è assicurata

In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 252/1998, si è proceduto alla richiesta di comunicazione delle informazioni avanzata con nota n. prot. del ad oggi non riscontrata. Di conseguenza, essendo decorso il termine di cui art. 11 comma 2), del predetto D.Lgs, l'appalto viene conferito in assenza delle informazioni del prefetto sotto condizione risolutiva, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite.

La Provincia regionale di Ragusa ai sensi del comma 3) del citato D.Lgs 252/1998 ha facoltà di revoca e di recesso anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del presente contratto.

- è stato sottoscritto dal e dal responsabile unico del procedimento di realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto il verbale di cui all'art. 106, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 relativo all'immediata eseguibilità delle opere appaltate;

- è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa attraverso acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 28/01/2009, n.2, del DURC presso gli istituti competenti.

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1) I sopra nominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la superiore narrativa come parte integrante del presente contratto.

ART. 1 bis) l'Appaltatore, come sopra rappresentato dichiara che dalla data del rilascio ad oggi nessuna modifica è intervenuta in relazione alla procura speciale allegata al presente contratto sub).

ART. 2) Il Rappresentante della Provincia affida all'appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei lavori suddetti con il ribasso del% sull'importo di € a base d'asta soggetto a ribasso, oltre a € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per l'importo netto di € (euro).

Ai sensi dell'art. 133, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il comma 1 dell'art. 1664 del codice civile, L'appaltatore si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell'appalto stesso, in conformità agli elaborati progettuali allegati al presente contratto ed elencati all'art.

ART. 3) L'appalto viene conferito ed accettato con l'osservanza delle norme, delle condizioni, dei patti e delle modalità contenute : nel capitolato speciale, che si allega sub); elenco prezzi unitari sub ...), posti a base di gara e che formano parte integrante del presente contratto,, piano di sicurezza di progetto che si allega sub, piano operativo di sicurezza dei lavori redatto dall'Appaltatore che si allega sub) e cronoprogramma sub). Le parti comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati perché dichiarano di ben conoscerli.

Art. 4) Si applicano al presente contratto le disposizioni del Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, che le parti mi chiedono di non allegare, avendone esse piena conoscenza. Facendo riferimento al predetto Capitolato speciale d'appalto l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 2 indica come domicilio speciale in Ragusa la Casa Comunale; ai sensi dell'art. 3, nonché dell'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 15/2008, indica come unico mezzo di pagamento dei corrispettivi contrattuali il versamento nel conto intestato a, nata ail, c.f., ed al sig., nato a il, c.f., avente codice IBAN corrente presso la banca agenzia di, via; ai sensi dell'art. 4 indica nella persona del sig., in possesso dei requisiti d'idoneità tecnici e morali richiesti, il proprio rappresentante per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto; indica nella persona del sig. il direttore tecnico dell'impresa.

ART. 5) L'Appaltatore, per le finalità di cui all'art. 113 del D.Lgs.163/2006, presta la cauzione definitiva mediante fidejussione assicurativa Polizza n. rilasciata dalla Assicurazioni S.p.A. agenzia di il dell'importo di € in quanto assoggetta al beneficio della riduzione al 50% di cui all'art. 75, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

ART. 6) L'Appaltatore resta obbligato ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. 207/2010, a trasmettere alla stazione appaltante, quando questa la richiederà copia della polizza assicurativa dell'importo di € che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e che dovrà altresì assicurare, per il massimale di €, la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Non si procederà infine al pagamento della rata di saldo fino a che l'Appaltatore non avrà costituito la fidejussione di cui all'art. 235, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 7) Il corrispettivo dovuto dalla Provincia all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto viene dichiarato sin d'ora soggetto a collaudo.

ART. 8) I pagamenti all'impresa saranno eseguiti con le modalità e nei termini fissati nel capitolato speciale di appalto, previa acquisizione del DURC rilasciato per pagamento del relativo stato d'avanzamento e della rata di saldo, ed i mandati di pagamento saranno emessi sul Cassiere Provinciale ogni qual volta lo stato d'avanzamento dei lavori raggiunga l'importo di € (euro), ma comunque solo a fronte dell'effettiva disponibilità presso la cassa dell'Ente delle somme accreditate dalla, fermo restando che nel calcolo del tempo contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione delle somme mutate e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale. L'avviso di avvenuta emissione del mandato sarà recapitato all'Appaltatore in, Via, L'Appaltatore resta obbligato a riportare in ogni fattura che presenterà l'impegno di spesa indicato nelle premesse del presente atto, restando espressamente convenuto che non sarà emesso alcun pagamento in rapporto a fattura carente di detta indicazione.

ART. 9) L'appaltatore assume gli obblighi di cui alla legge n. 136/2010, peraltro così ottemperando anche alle disposizioni dell'art. 2 della L.R. n. 15/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e garantisce la tracciabilità dei flussi finanziari, come dalla predetta legge disciplinati, per tutti i movimenti finanziari comunque relativi alla realizzazione dell'opera o dei lavori oggetto del presente appalto, il cui CUP è

In ottemperanza al disposto dell'art. 3, comma 7, della predetta legge, l'Appaltatore ha indicato come segue il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, a tutti i movimenti finanziari correlati all'esecuzione dell'opera o dei lavori predetti:

- conto avente IBAN, corrente presso la banca agenzia di
- nonché le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sui conti stessi:
- sig.ra, nata a il, c.f.
- sig., nato a il, c.f.

L'Appaltatore effettuerà tutti i movimenti finanziari correlati all'esecuzione dell'opera o dei lavori in appalto tramite il conto corrente predetto, con eccezione solo per i pagamenti di cui all'art. 3, comma 5, della legge predetta. Per l'ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 3, comma 5, della predetta legge, l'Appaltatore riporterà in ogni bonifico bancario o postale effettuato nel contesto dell'adempimento del presente contratto il numero di CUP

Per l'ottemperanza alla disposizione dell'art. 3, comma 9, della predetta legge, l'Appaltatore resta obbligato a comunicare alla stazione appaltante tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione dell'opera o dei lavori oggetto del presente appalto, perché la stazione appaltante possa verificare che in essi risulti inserita, a pena di nullità assoluta, l'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge, nonché la clausola della immediata risoluzione dei predetti contratti ove l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, risoluzione contrattuale che sarà obbligo dell'Appaltatore, subappaltatore o subcontraente comunicare contestualmente alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo.

ART. 10) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi predetti, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e si procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dello adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha diritto al risarcimento di danni.

ART. 11) Il contratto d'appalto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità.

Per i lavori di cui al presente contratto l'Appaltatore, in sede di partecipazione alla gara, ha fatto riserva di affidare in subappalto:, nonché di dar luogo a noli a freddo e a caldo:, subcontratti per il singolo importo e per la prevalenza del costo della manodopera rispetto a quella rispettivamente del nolo e dei beni, assimilabili a subappalti ai sensi dell'art. 118, comma 11 del D.Lgs. 163/2006. Inoltre, in osservanza dell'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 20/1999, ha dichiarato di disporre in proprio, per l'esecuzione dei lavori appaltati, dei mezzi espressamente elencati in sede di partecipazione alla gara d'appalto. Resta convenuto fra le parti che l'Appaltatore potrà disporre di altri mezzi di cui dimostri di aver acquisito la proprietà dopo la presentazione in gara dell'offerta. L'esecuzione delle lavorazioni per cui si rendono necessari i subcontratti di cui l'Appaltatore ha fatto riserva non potranno aver luogo prima che sia intervenuta la formale approvazione da parte della stazione appaltante con la procedura di cui all'art. 118, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero che sia decorso il termine cui al comma predetto.

L'appaltatore si obbliga a non subappaltare lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati.

L'appaltatore si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l'esecuzione del contratto. Si obbliga altresì espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.). Si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

La presente pattuizione supera qualsiasi diversa previsione esistente nel capitolato speciale d'appalto o negli altri elaborati allegati al presente contratto.

L'appaltatore resta obbligato a comunicare alla Direzione dei lavori, con sufficiente anticipo e comunque previamente rispetto all'introduzione in cantiere, il nominativo di ogni operaio o conducente di mezzi che sarà inserito nel cantiere, fermo restando che il reperimento di persone in attività nel cantiere e non previamente segnalata darà luogo alla immediata contestazione di subappalto non autorizzato.

Art. 12) Non potrà, ai sensi dell'art. 118, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, darsi luogo all'inizio dei lavori prima che l'Appaltatore abbia prodotto alla Stazione appaltante la documentazione dell'apertura delle polizze assicurative e previdenziali.

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati agli stessi dall'Appaltatore che è obbligato a trasmettere alla direzione dei lavori, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. L'inadempienza alle disposizioni dell'art. 118 della decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche da parte dell'Appaltatore comporterà la risoluzione del presente contratto e l'esclusione dell'Appaltatore delle gare d'appalto della stazione appaltante.

ART. 13) L'Appaltatore si obbliga a non assumere, per la custodia dei cantieri, personale sprovvisto della qualifica di guardia particolare giurata, e dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 22 della citata legge n. 646/1982.

In osservanza della prescrizione di cui alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, art. 2, comma 2, resta convenuta fra le parti la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa appaltatrice siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata.

ART. 14) L'appaltatore si obbliga a rispettare quanto previsto dalla convenzione stipulata in data 9 gennaio 2012 fra la Provincia regionale di Ragusa e l'ente S.F.E.R.A. – Scuola Edile e C.P.T. di Ragusa, ai sensi dell'art.3 della L.R. n.20 del 21/08/2007, finalizzate al miglioramento delle condizioni di salute, sicurezza ed igiene nei cantieri della Provincia Regionale di Ragusa ed in particolare a rispettare quanto previsto all'art. 2 comma 1 e 2 di detta convenzione. Pertanto L'ente S.F.E.R.A. – Scuola Edile e C.P.T. di Ragusa svolgerà, previo nulla osta del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti:

1) attività di informazione e formazione, ai sensi dell'art. 36 e 37, commi 1, 2, 3, 12, limitatamente ai lavoratori, 13 e 14, del D.Lgs. 09/04/2008, n.81 e ss.mm.ii., a tutti i lavoratori operanti in cantiere, compresi quelli dipendenti dalle imprese subappaltatrici, cottimiste e similari. Tale attività sarà espletata dalla struttura dell'Ente S.F.E.R.A. di Ragusa anche con l'ausilio di specifico materiale editoriale e/o multimediale eventualmente multilingue e avrà durata di almeno 8 ore;

2) assistenza e consulenza tecnica in cantiere volta principalmente a favorire l'attuazione delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte delle imprese esecutrici presenti a qualsiasi titolo in cantiere. Tale servizio sarà espletato attraverso programmate visite tecniche eseguite dalla struttura dell'Ente S.F.E.R.A. di Ragusa con frequenza di almeno una visita ogni sei mesi di lavoro o frazione di esso. L'appaltatore si obbliga a consentire all'Ente S.F.E.R.A. di Ragusa l'espletamento delle attività previste dalla citata convenzione garantendo a tale scopo la massima collaborazione.

A tal fine comunicherà al medesimo Ente S.F.E.R.A. l'elenco nominativo di tutte le maestranze utilizzate in cantiere per la realizzazione dell'opera oggetto dell'appalto L'Ente S.F.E.R.A. di Ragusa, provvederà a concordare, con l'appaltatore, tempi e modalità per l'erogazione dei servizi di cui ai precedenti punti 1 e 2;

ART. 14) L'impresa si dichiara consapevole che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, l'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

ART. 14) Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, è ammessa la cessione dei crediti maturati dall'impresa nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo

stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;

c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la stazione appaltante risultasse, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e l'impresa espressamente accetta, di opporsi alla cessione, la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'impresa.

ART. 15) L'Appaltatore dichiara di assumere tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, mentre l'I.V.A. rimane a totale carico della Stazione appaltante.

ART. 16) Le parti espressamente convengono che per qualunque controversia dipendente dal presente contratto sarà competente il Foro di Ragusa.

Richiesto io Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto che ho letto alle parti comparenti, le quali dichiarano di averlo trovato in tutto conforme alle loro volontà e lo approvano in ogni sua parte.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia, occupa facciate e quanto della facciata fin qui.